

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

Q/m

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA

TIP. F. GARRONI - VIA SICILIA, 24 - ROMA

SETTEMBRE 1941

ROMA

ANNO XIX E. F.

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA

SETTEMBRE 1941

R O M A

ANNO XIX E. F.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER
GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA**

(Pubblicato per estratto nella « Gazzetta Ufficiale » del 4 settembre 1937-XV, n. 206, Parte Seconda, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fasc. 160, 5 settembre 1937-XV, E. F. - allegato n. 1692)

Addì 5 agosto 1937-XV, in Roma,

tra la **CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI**, rappresentata dal Presidente S. E. il Conte Giuseppe Volpi di Misurata, assistito dal Vice Presidente dott. gr. uff. Piero Pirelli, dal Direttore prof. Giovanni Balella, dal Capo dei Servizi del Lavoro avv. Rosario Toscani, dal Capo dell'Ufficio Contratti Collettivi e Assistenza Sindacale avv. Germano Secreti, dall'avv. Vito Ficarelli e da una rappresentanza degli industriali,

e la **CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA**, rappresentata dal Presidente on. Tullio Cianetti, assistito dal comm. Amilcare De Ambris, dal Direttore dei Servizi Sindacali dott. Italo Stagno, dall'avv. Ernesto Daviso, dal dott. Emidio Persico e da una rappresentanza della categoria degli impiegati composta dal dott. Giorgio Baravalle, cav. Ugo Caproni, rag. Riccardo Gallazzi, rag. Lombardi Amleto, rag. Redento Passamonti, sig. Silvano Tagliagambe, cav. Antonio Tanzi;

con l'intervento della **Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani**, rappresentata per delega del Presidente on. Vincenzo Buronzo, dal Direttore comm. Giovanni Eliseo;

sentite la **Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro**, la **Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative acquisti e vendite collettive**, la **Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli** e la **Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di trasporto**.

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro il quale regola i rapporti tra tutte le aziende industriali del Regno, comprese quelle artigiane e cooperative, e gli impiegati da esse dipendenti, esclusi i rapporti di impiego già disciplinata da leggi speciali.

Assunzione

Art. 1. — L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

- 1) la data di assunzione;
- 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 3 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; (1)
- 3) il trattamento economico iniziale;
- 4) la durata dell'eventuale periodo di prova.

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

- 1) la carta d'identità;
- 2) il libretto di lavoro;
- 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.

Contratto a termine

Art. 2. — L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunta del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.

Comunque, agli effetti della indennità di cui all'art. 24, si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.

(1) Vedi contratto 20 luglio 1939-XVII - pag. 32.

Tale disposizione non si applica ai contratti a termine attualmente in corso, per il periodo fino alla loro scadenza.

L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Le norme previste nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.

Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Categorie e stipendi

Art. 3. — I contratti integrativi del presente contratto determineranno i minimi di stipendio mensili in relazione alle seguenti categorie stabilite a tutti gli effetti del contratto stesso:

- | | | |
|--|---|----------------|
| I. Impiegati di concetto
con funzioni direttive | } | tecnici |
| | | amministrativi |
| II. Impiegati di concetto | } | tecnici |
| | | amministrativi |
| III. Impiegati di ordine | } | tecnici |
| | | amministrativi |

I minimi di stipendio per gli impiegati della 2^a e della 3^a categoria saranno distinti per gli impiegati di età inferiore ai 18 anni, per quelli dai 18 ai 21 e per quelli dai 21 in poi.

All'impiegato remunerato in tutto o in parte a provvigione o interessenza o a premi sarà garantito, come media annuale, il minimo di stipendio fissato nei contratti integrativi.

I datori di lavoro, all'atto dell'entrata in vigore del presente contratto collettivo o all'atto del passaggio di categoria, comunicheranno con lettera ai singoli impiegati la categoria cui vengono assegnati. (1)

Periodo di prova

Art. 4. — L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati della 1^a categoria ed a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale pe-

(1) Vedi contratto 20 luglio 1939-XVII. - pag. 32.

riodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.

Non sono ammesse nè la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria e durante il primomese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio.

Per l'impiegato in prova, limitatamente alla 1ª e alla 2ª categoria, la retribuzione potrà essere inferiore a quella minima nella misura che verrà determinata negli accordi integrativi. La differenza sarà però reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio.

Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Mutamento di mansioni

Art. 5. — L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non importi alcun peggioramento economico nè un mutamento sostanziale alla sua posizione.

All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria, e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, etc., nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà dopo un mese e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.

Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato

Art. 6. — In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto *ex novo* con la qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari a:

- 1) due anni, se la sua anzianità di operaio sia di almeno dieci anni e non superiore a venti;
- 2) tre anni, se la sua anzianità di operaio sia superiore a venti anni.

Benemerenze nazionali

Art. 7. — Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano già goduto della concessione, verrà riconosciuta, agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento, una maggiore anzianità convenzionale nella seguente misura:

- 1) mutilati di guerra o per la Causa Fascista: un anno;
- 2) ex combattenti della Grande Guerra che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi presso reparti mobilitati in zona di operazioni ed ex combattenti in A. O. I. che abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno tre mesi anteriormente al 5 maggio 1936: sei mesi;
- 3) decorati al valore, promossi per merito di guerra, decorati dell'Ordine Militare di Savoia e feriti di guerra: sei mesi. (1)

Le predette anzianità sono cumulabili.

La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata per gli ex combattenti dallo

(1) Vedi contratto 28 ottobre 1939-XVII - pag. 35.

stato di servizio rilasciato dall'Autorità Militare e per i mutilati per la Causa Fascista da documentazione rilasciata dal Direttorio del P. N. F. nonchè integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Il diritto alle predette anzianità deve essere denunciato all'azienda — a pena di decadenza — dall'impiegato di nuova assunzione all'atto dell'assunzione stessa, su richiesta della azienda, e dall'impiegato in servizio entro tre mesi da quando l'azienda gli abbia comunicato le disposizioni del presente articolo.

Per quanto riguarda le benemerienze fasciste valgono le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 17 ottobre 1934-XIII pubblicato nel Supplemento del *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni, fasc. 113 del 1° aprile 1935-XIII, all. n. 660.

Orario di lavoro, lavoro straordinario, notturno e festivo

Art. 8. — Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio è di 10 ore giornaliere; tale orario potrà eventualmente essere stabilito fino a 12 ore per particolari mansioni in quanto espressamente determinate nei contratti integrativi.

Nessun impiegato potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvi giustificati motivi di impedimento.

Il lavoro straordinario deve essere richiesto o autorizzato; esso è compensato con l'aumento del 25% sulla retribuzione oraria.

Il lavoro notturno e quello festivo sono compensati con la percentuale di maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria. (1)

Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile fissa per 180. Ove la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio minimo della categoria.

I contratti integrativi preciseranno quale periodo di 9 ore consecutive dovrà essere considerato notturno, comprendendolo fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.

(1) Vedi contratto 1° luglio 1941-XIX - pag. 38.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno e festivo non sono corrisposte per il lavoro compreso in turni regolari periodici, salvo che nei contratti integrativi non venga diversamente disposto. (1)

La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non è pure dovuta a quegli impiegati che siano adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi in cui è consentito dalla legge, e godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Giorni festivi e riposo settimanale

Art. 9. — Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili, la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.

Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.

Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dell'officina vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dell'officina stessa.

In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà pravisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, — per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo — ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Ferie

Art. 10. — L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a

10	giorni,	in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni;
15	» » » » » » »	da oltre 2 sino a 10 anni;
20	» » » » » » »	da oltre 10 sino a 25 anni;
30	» » » » » » »	di oltre 25 anni

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'e-

(1) Vedi contratto 1° luglio 1941-XIX - pag. 38.

poca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Permessi

Art. 11. — Le assenze debbono essere immediatamente giustificate all'azienda.

All'impiegato che ne faccia domanda l'azienda può accordare, a suo esclusivo giudizio, permessi di breve congedo per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.

Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.

Retribuzione

Art. 12. — Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabile mensilmente.

In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.

In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.

All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro, ove venga richiesta una cauzione o analoga garanzia finan-

ziaria, verrà corrisposta una particolare indennità da concordarsi tra l'azienda e l'impiegato stesso, salvo che essa sia stabilita negli accordi integrativi. Gli interessi derivanti dalla cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.

Tredicesima mensilità

Art. 13. — L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

La tredicesima mensilità, fino a concorrenza del relativo importo, assorbe le eventuali gratifiche corrisposte dalla azienda.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13^o mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Trasferte

Art. 14. — All'impiegato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.

Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera da stabilirsi normalmente nei contratti integrativi o, in difetto, d'accordo tra l'azienda e l'impiegato.

Trasferimenti

Art. 15. — L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto all'indennità di licenziamento e al preavviso, salvo che per gli impiegati di 1^a e 2^a categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di dispor-

re il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.

All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti famigliari (mobilia, bagagli etc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.

E' dovuta inoltre la diaria per giorni sette all'impiegato celibe senza congiunti conviventi a carico e per giorni quindici — oltre un giorno per ogni figlio a carico — all'impiegato con famiglia.

Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente all'impiegato.

All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.

Alloggio

Art. 16. — Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino con la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.

Indennità di zona malarica

Art. 17. — Gli accordi integrativi potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente proveniendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.

Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Tutela della maternità

Art. 18. — Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve in tale evidenza conservare il posto alla impiegata per un periodo di sei mesi, corrispondendole l'intera retribuzione durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisca per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.

Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 19 del presente contratto quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.

L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio, per il periodo suddetto.

Trattamento di malattia

Art. 19. — L'assenza per malattia dovrà esser comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.

L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, l'azienda conserverà all'impiegato non in prova il posto per un periodo di 4 mesi e mezzo se esso abbia una anzianità di servizio non superiore a cinque anni, e per un periodo di otto mesi se abbia una anzianità di oltre cinque anni, senza interruzione dell'anzianità, corrispondendogli nel primo caso la intera retribuzione per il primo mese e mezzo e la metà di essa per i successivi tre mesi; nel secondo caso la intera retribuzione per i primi due mesi e la metà di essa per gli altri sei mesi.

Eguale diritto spetterà all'impiegato nel periodo di preavviso e fino alla scadenza del periodo stesso.

Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento di cui all'art. 24. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nell'apposito contratto collettivo interconfederale 1° luglio 1936-XIV, relativo alla istituzione delle Casse Mutue Malattia per gli impiegati dell'industria.

Servizio militare

Art. 20. — La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva risolve di diritto il contratto, salvo patto contrario più favorevole all'impiegato; l'azienda, nel caso di risoluzione del rapporto, corrisponderà all'impiegato non in prova una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento ai sensi dell'art. 24, con un minimo pari ad un mese di retribuzione.

L'azienda esaminerà con particolare considerazione le domande di assunzione, presentate entro due mesi dal ritorno, degli impiegati che hanno terminato il servizio di leva.

Il richiamo alle armi o nella M. V. S. N. non risolve il rapporto di lavoro dell'impiegato non in prova; l'azienda conserverà il posto all'impiegato stesso e, ove non si tratti di richiamo a termine dell'ultimo comma del presente articolo, gli corrisponderà per il periodo di tre mesi una indennità mensile pari alla sua retribuzione. Il tempo passato sotto le armi o nella M. V. S. N. verrà computato, agli effetti dell'anzianità, come passato in servizio.

Terminato il servizio militare, l'impiegato dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta all'azienda, per riprendere servizio: non presentandosi nel termine suddetto, sarà considerato dimissionario.

Il trattamento in caso di richiamo alle armi o di arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella M. V. S. N. dovuto per esigenze militari di carattere eccezionale è regolato dal R. D. L. 15 giugno 1936, n. 1374 e dalle relative norme di attuazione.

Doveri dell'impiegato

Art. 21. — L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:

- 1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
- 2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè le istruzioni impartite dai superiori;
- 3) conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825;
- 3) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Provvedimenti disciplinari

Art. 22. — Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
- d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
- e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.

La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a) b) e c).

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente ri-

chiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Art. 23. — Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

A) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

- 1) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di I categoria
- 2) » 1 » » » » » II »
- 3) giorni 15 » » » » » » III »

B) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:

- 1) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di I categoria
- 2) giorni 45 » » » » » » II »
- 3) » 30 » » » » » » III »

C) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:

- 1) mesi 4 per gli impiegati di I categoria
- 2) » 2 » » » » » II »
- 3) giorni 45 » » » » » » III »

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel

corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

L'impiegato già in servizio al 1° luglio 1937 manterrà *ad personam* l'eventuale maggior termine di preavviso a cui — in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive — avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando però da esso i giorni corrispondenti a quanto in relazione alla anzianità successiva al 1° luglio 1937, venga a percepire per indennità di licenziamento di cui all'art. 24 in più della misura spettantegli in base al precedente trattamento.

Indennità di licenziamento

Art. 24. — In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 22, comma primo, lettera e), si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1937 l'indennità di licenziamento verrà, al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al primo luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, numero 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;

b) per l'anzianità successiva al 1° luglio 1937 l'indennità verrà liquidata nella misura di $\frac{25}{30}$ (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al primo luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individua-

li più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali *intuitu personae*, per i quali varrà la norma dell'art. 30.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

E' facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennità di licenziamento, quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza, (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dalla azienda: nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 25 del presente contratto.

Previdenza

Art. 25. — A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è istituito un trattamento di previdenza mediante contributi mensili a carico delle aziende e degli impiegati, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 4. (1)

(1) Vedi contratto 31 luglio 1938-XVI - pag. 23.

Tali contributi vengono fissati rispettivamente nella misura del 4% e del 2% sulla retribuzione. (1)

Il contributo dovuto all'impiegato verrà trattenuto dalla azienda all'atto della corresponsione della retribuzione e versato insieme a quello a suo carico secondo le norme che saranno fissate nel Regolamento di tale previdenza.

Il regolamento della previdenza prevista dal presente articolo verrà concordato a parte con contratto che farà parte integrante del presente contratto.

Indennità in caso di morte

Art. 26. — In caso di morte dell'impiegato spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado viventi a suo carico il trattamento previsto per il caso di licenziamento (indennità di licenziamento e di preavviso) a termini degli art. 23 e 24, fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista all'art. 25 del presente contratto.

In caso di mancanza di coniuge e di congiunti viventi a carico entro il 4° grado, il datore di lavoro verserà una somma corrispondente al trattamento predetto, ai figli ed al coniuge dell'impiegato non viventi a carico di questi.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge.

Dimissioni

Art. 27. — All'impiegato dimissionario che abbia compiuto il 60° anno di età ed abbia un'anzianità di servizio di almeno trenta anni presso la stessa azienda verrà corrisposto un premio in misura equivalente alla indennità che in caso di licenziamento avrebbe percepito ai sensi dell'art. 24.

All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio, sarà concesso un compenso equivalente alla indennità che in caso di licenziamento avrebbe percepito ai sensi dell'art. 24. (2)

In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e così

(1) Vedi contratto 8 settembre 1939-XVII - pag. 31.

(2) Vedi contratto 16 ottobre 1939-XVII - pag. 34.

gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Cessione o trasformazione d'azienda

Art. 28. — La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per sé il contratto di impiego, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

Certificato di lavoro

Art. 29. — Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112, sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'imprenditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attività nell'azienda, e delle mansioni nella stessa disimpegnate.

Nel certificato di lavoro sarà specificato se l'impiegato abbia goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianità previste dall'art. 7 e nel caso in cui non ne abbia goduto ne verrà indicato il motivo.

Inscindibilità delle disposizioni del contratto

Art. 30. — Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

Sostituzione degli usi

Art. 31. — Il presente contratto, salvo quanto disposto dall'art. 24 per indennità di licenziamento relativa alla anzianità di servizio sino al 1° luglio 1937 e salvo quanto dispo-

sto in via transitoria per il preavviso all'art. 23, sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini, anche se più favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.

Contratti collettivi esistenti

Art. 32. — Il presente contratto non si applica ai rapporti disciplinati da regolari contratti collettivi pubblicati, depositati o da depositarsi entro il 31 dicembre 1937.

Qualora la decorrenza di tali ultimi contratti sia successiva a quella di entrata in vigore del presente contratto (1° luglio 1937), nel periodo intercorrente tra le due date saranno applicate le norme del presente contratto.

Le organizzazioni competenti dovranno peraltro esaminare entro l'anno in corso i contratti stessi per introdurvi, indipendentemente dalla loro scadenza, le modificazioni che apparissero opportune in relazione al presente contratto.

Il presente contratto non preclude la prosecuzione delle trattative per i contratti collettivi già avviati alla fase conclusiva.

Norme speciali

Art. 33. — Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.

Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.

Disposizioni generali

Art. 34. — Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.

Ferma la inscindibilità di cui all'art. 30, le parti col pre-

sente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'impiegato, salvo quanto disposto dagli art. 23, 24 e 31.

Decorrenza e durata del contratto

Art. 35. — Il presente contratto decorrerà dal 1° luglio 1937 A. XV° ed avrà la durata di anni cinque; in caso di mancata disdetta un anno prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni.

Per la Confederazione Fascista degli Industriali: GIUSEPPE VOLPI di MISURATA, PIERO PIRELLI. — *Per la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria:* TULLIO CIANETTI, AMILCARE DE AMBRIS. — *Per la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani:* GIOVANNI ELISEO.

CONTRATTO COLLETTIVO PER IL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA

(Pubblicato per estratto nella « Gazzetta Ufficiale » dell'11 gennaio 1939-XVII, n. 8, Parte Seconda, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fasc. 194, 15 gennaio 1939-XVII, E. F. - allegato n. 1489).

Addì 31 luglio 1938-XVI, in Roma, tra la **Confederazione Fascista degli Industriali**, rappresentata per delega del Presidente dal Vice Presidente Dr. Piero Pirelli, assistito dal Direttore Prof. Giovanni Balella e dal Capo dei Servizi del Lavoro Avv. Rosario Toscani, e la **Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria**, rappresentata dal Presidente On.le Tullio Cianetti, assistito dal Vice Presidente Amilcare De Ambris, dal Direttore dei Servizi Sindacali Dr Italo Stagno e dal Capo del Servizio Mutualità ed Assistenza, Dr. Emilio Pappasogli; con l'intervento della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, rappresentata, per delega del Presidente On.le Vincenzo Buronzo, dal Direttore Ing. Giovanni Sepe Quarta; sentite la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Trasporto; in conformità di quanto disposto dall'art. 25 del contratto nazionale di lavoro per gli impiegati dell'industria, stipulato il 5 agosto 1937-XV, circa il trattamento di previdenza a favore degli impiegati stessi, si è concordato che detta previdenza venga attuata secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 1. — Tutte le aziende industriali, artigiane e cooperative e tutti gli impiegati cui sia applicabile il contratto nazionale di lavoro 5 agosto 1937-XV (pubblicato nel Supplemento del *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni 5 settembre 1937-XV, All. 1203) sono tenuti all'osservanza delle norme del presente regolamento. Sono esclusi solo gli impiegati di cui gli ultimi comma degli articoli 2 e 4 del contratto di lavoro nonchè quelli iscritti alle Casse di Previdenza di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 2. — Le aziende dovranno rimettere all'Istituto gestore di cui all'art. 10, all'atto della iscrizione alla previdenza del personale impiegatizio, un elenco completo degli impiegati dipendenti con i necessari elementi individuali (nome, cognome, paternità, retribuzione, sesso, data di nascita, data di assunzione, domicilio notificato dall'impiegato).

Nei mesi successivi le aziende sono tenute a comunicare solo le eventuali variazioni avvenute tra il personale impiegatizio e negli elementi di cui al precedente comma (assunzione, cessazione del rapporto, modifiche di retribuzione, domicilio, ecc.).

Art. 3. — I contributi devono essere versati dalle aziende con le modalità che saranno fissate in sede di gestione, sia per la parte a loro carico sia per la parte a carico dell'impiegato nella rispettiva misura del 4% e 2% della retribuzione lorda fino alla concorrenza di lire sessantamila annue.

La parte di contributo dovuta dai dipendenti impiegati verrà trattenuta dalle aziende all'atto della corresponsione della retribuzione, salvo quanto è disposto all'ultimo comma dell'art. 4 del contratto nazionale, per il periodo di prova.

Il versamento da parte delle aziende all'Istituto gestore, sarà eseguito, per quanto riguarda lo stipendio normalmente subito dopo il pagamento di esso e comunque non oltre il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio stesso; per la tredicesima mensilità, le provvigioni, partecipazioni agli utili, premi di produzione, di cui al comma seguente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui vengono liquidate.

Agli effetti del calcolo dei contributi si intendono compresi nella retribuzione oltre allo stipendio, gli altri elementi costitutivi della retribuzione, quali provvigioni, premi di produzione e partecipazione agli utili, in quanto abbiano carattere continuativo e siano di ammontare determinato. I contributi sono dovuti anche sulla indennità sostitutiva del preavviso nel solo caso in cui essa sia corrisposta all'impiegato.

Nel caso che la retribuzione sia costituita in parte da corresponsioni o prestazioni in natura, sarà convenuta tra gli interessati una valutazione in contanti di tali elementi, nonché il termine per il versamento dei relativi contributi di previdenza. Ove tra gli interessati non si raggiunga l'accordo, la questione, prima di essere deferita alle organizzazioni sindacali, sarà sottoposta per esperire un tentativo di conciliazione, alla commissione provinciale di cui l'art. 14.

Art. 4. — Le aziende che effettueranno i versamenti oltre i termini massimi di cui all'articolo precedente saranno soggette al pagamento degli interessi di mora nella misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 10% annuo.

Il provento degli interessi di cui sopra, dedotto quanto verrà attribuito ai conti individuali ai sensi del successivo art. 6, sarà destinato al Fondo di assistenza previsto dall'articolo 16.

Art. 5. — L'obbligo dell'iscrizione alla Previdenza permane per tutta la durata del rapporto di impiego di ciascun impiegato ed il versamento delle quote di previdenza è dovuto per tutti i periodi in cui, in base al contratto di lavoro, la azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione, intera o parziale.

Pertanto, nei periodi di assenza per malattia od infortunio oltre i termini previsti dall'art. 19 del contratto nazionale o nei periodi di disoccupazione, cessa temporaneamente l'obbligo di versamento per la previdenza.

Tanto le aziende quanto gli impiegati dipendenti avranno facoltà di effettuare in ogni momento durante il periodo in cui permane la iscrizione, versamenti di carattere straordinario.

Tali versamenti dovranno essere tenuti distinti e non potranno essere calcolati in conto dei contributi obbligatori, i quali dovranno essere sempre versati nella misura prevista dal contratto nazionale 5 agosto 1937-XV.

Per i versamenti facoltativi così effettuati vale, agli effetti del diritto di deduzione consentito dal R. D. L. 21 marzo 1928, n. 740, quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 24 del contratto nazionale 5 agosto 1937-XV.

Art. 6. — Per ogni impiegato iscritto sarà provveduto alla apertura di un conto personale; le quote mensili saranno accreditate sul conto non appena versate.

In relazione a quanto previsto nel precedente art. 4, qualora il versamento del contributo sia effettuato con ritardo gli interessi di mora saranno accreditati ai conti personali, nella misura risultante dagli accordi in vigore con l'Istituto gestore, devolvendo la differenza al Fondo di assistenza di cui al seguente art. 16.

L'Istituto gestore provvederà a far tenere ad ogni impiegato un estratto conto delle quote accreditate nel conto personale, una volta all'anno ed inoltre a richiesta dell'impiegato.

Art. 7. — La liquidazione del conto di previdenza viene effettuata su richiesta scritta dell'impiegato o dei suoi eredi in caso di premorienza, e sarà fatta in contanti.

La liquidazione avviene normalmente al 60° anno di età per gli uomini e al 55° anno di età per le donne oppure al 55° anno di età per gli uomini ed al 50° anno di età per le donne quando concorra il requisito della occupazione, anche non continuativa, presso aziende industriali, artigiane e cooperative similari per almeno 30 anni per gli uomini e 25 per le donne.

Perdurando il rapporto di impiego oltre i limiti suddetti continuano gli obblighi relativi alla previdenza, e la liquidazione verrà corrisposta solo al momento della cessazione del rapporto di impiego.

La liquidazione del conto di previdenza in caso di morte dell'impiegato sarà fatta agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi entro il 4° grado.

La liquidazione può essere anticipata rispetto ai termini di cui al secondo comma:

- 1) all'impiegato in caso di invalidità permanente;
- 2) alle impiegate che cessano il rapporto di impiego per matrimonio o in dipendenza della sopravvenuta maternità;
- 3) in caso di disoccupazione, quando il periodo di disoccupazione continuativa abbia superato i 18 mesi, salvo quanto previsto al successivo art. 8;
- 4) quando siano decorsi tre anni dall'ultimo versamento del contributo obbligatorio;
- 5) nei casi in cui, a giudizio insindacabile della Commissione Centrale di cui all'art. 11 e sempre che l'impiegato non sia più soggetto al contratto nazionale per gli impiegati dell'industria 5 agosto 1937, la richiesta di liquidazione anticipata sia giustificata da eccezionali e gravi motivi.

Ai sensi del n. 1 del presente articolo si considera invalido l'iscritto che abbia risolto il rapporto di lavoro avendo subito una minorazione permanente della sua capacità generica di guadagno superiore alla metà di quella normale e sempre subordinatamente al parere della Commissione Centrale di cui all'art. 11.

Art. 8. — Nel caso di disoccupazione l'impiegato avrà facoltà di richiedere dopo sei mesi dalla data dell'ultimo versamento un acconto fino al massimo di 1/3 e dopo 12 mesi un ulteriore acconto che, aggiunto alle somme eventualmente già incassate, non possa superare 2/3 della somma origi-

nariamente accantonata a suo nome, dedotti gli eventuali prestiti, salvo sempre il diritto di cui al n. 3 del precedente art. 7.

La concessione di tali acconti è deliberata a suo criterio insindacabile dalla Commissione Centrale di cui all'articolo 11, su proposta della Commissione provinciale. Le domande verranno indirizzate alla Commissione Provinciale che esprimerà il proprio parere tenendo conto della posizione del richiedente e del trattamento liquidato da esso in occasione della risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 9. — Alle condizioni e con le modalità che saranno previste dalla convenzione di cui all'articolo seguente, potranno, a criterio insindacabile della Commissione centrale su proposta della Commissione provinciale, essere concessi prestiti sui fondi accantonati nel conto personale, agli impiegati che vengano a trovarsi in particolare stato di necessità.

Art. 10. — I contributi, di cui all'art. 3, saranno versati all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed impiegati in capitalizzazione finanziaria secondo le condizioni e modalità che saranno previste in apposita convenzione. Questa stabilirà altresì le modalità con le quali l'Istituto provvederà alla riscossione dei contributi, alla tenuta dei conti, a tutte le forme di liquidazione e di pagamento a favore degli impiegati.

Art. 11. — E' istituita una Commissione Centrale di cui faranno parte tre membri designati dalla Confederazione Fascista degli Industriali e tre membri designati dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, un membro designato dal Ministero delle Corporazioni e due rappresentanti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Il Presidente di tale Commissione sarà nominato nel suo seno di comune accordo tra le due Confederazioni ed in mancanza di intesa sarà designato dal Ministero delle Corporazioni.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti più uno e di almeno uno dei rappresentanti di ciascuna Confederazione.

Ogni componente della Commissione ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 12. — La Commissione di cui all'articolo precedente avrà nome « Commissione Centrale per la Previdenza degli

Impiegati dell'Industria» ed avrà sede in Roma presso la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria.

Art. 13. — Spetta alla Commissione Centrale:

1) sovrintendere nell'interesse della Previdenza alla applicazione del presente Regolamento e della convenzione che verrà stipulata con l'Istituto gestore, e, in particolar modo, fissare le norme relative al versamento dei contributi ed esaminare l'andamento dei versamenti stessi in base alle periodiche comunicazioni dell'Istituto;

2) esprimere il proprio parere sulla impostazione tecnica dei servizi contabili, amministrativi e statistici della gestione;

3) decidere in merito alle richieste di liquidazione, di concessione di acconti, di prestiti, trasmesse dalle commissioni provinciali;

4) decidere sulle proposte delle commissioni provinciali di cui all'art. 14 in ordine alle richieste di sovvenzione da parte del Fondo di assistenza;

5) proporre alle due Confederazioni stipulanti i perfezionamenti suggeriti dalla pratica o sottoposti ad essa dalle Commissioni provinciali nonchè all'esame di eventuali studi diretti a sviluppare le varie forme di previdenza;

6) adempiere a tutti gli altri compiti che le assegneranno le Confederazioni stipulanti di comune accordo;

7) deliberare sui ricorsi presentati dalle ditte o dagli impiegati.

Art. 14. — In ogni provincia, con sede presso l'Unione Lavoratori dell'Industria, è istituita una Commissione che avrà nome « Commissione provinciale per la Previdenza degli Impiegati dell'Industria ».

Di tale Commissione faranno parte da tre a cinque membri designati dall'Unione degli Industriali e da altrettanti membri designati dall'Unione dei Lavoratori della Industria.

Tale Commissione si riunirà almeno una volta al mese presso la predetta sede.

Art. 15. — Spetta alla Commissione provinciale:

1) raccogliere ed esaminare le domande di liquidazione, di concessione di acconti o di prestiti rimettendole alla Commissione Centrale con il proprio parere;

2) esaminare in sede di conciliazione le eventuali que-

stioni relative alla valutazione delle retribuzioni in natura di cui al precedente art. 3;

3) rimettere con proprio parere alla Commissione Centrale le proposte per la concessione di sovvenzioni straordinarie da parte del Fondo di assistenza;

4) curare i rapporti con i servizi locali eventualmente costituiti dell'Ente gestore;

5) assolvere a tutti gli altri compiti che venissero ad essa affidati dalla Commissione Centrale.

Art. 16. — Oltre ai conti personali di cui al precedente art. 6 sarà istituito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un conto generale denominato « Fondo di Assistenza ».

Scopo di tale Fondo è quello di concedere erogazioni straordinarie a favore di quegli impiegati che per comprovate ragioni, di carattere prevalentemente familiare, vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno o in caso di morte dell'impiegato, a favore del coniuge o dei congiunti entro il 4° grado viventi a suo carico.

Tale fondo è alimentato:

a) da lasciti, donazioni, erogazioni ecc.;

b) da una parte degli interessi di mora a norma di quanto stabilito all'art. 4, dagli interessi sulle somme liquidate dall'Istituto ma non riscosse dai singoli impiegati;

c) dal provento di conti individuali non liquidati, nel caso di cui al comma 1) dell'art. 7, per mancanza di eredi legittimi o testamentari, o non ritirati dagli aventi diritto entro i limiti della prescrizione di legge;

d) dagli interessi patrimoniali del fondo stesso.

Art. 17. — Le erogazioni per assistenza verranno concesse su richiesta scritta e motivata, agli impiegati o, in caso di morte dell'impiegato, al coniuge o ai congiunti di cui all'articolo precedente e su proposta della Commissione Provinciale, dalla Commissione Centrale che, a suo giudizio insindacabile, deciderà caso per caso anche in base alle disponibilità del Fondo di Assistenza.

Art. 18. — Le Confederazioni stipulanti si riservano di concordare le modalità per il passaggio alla gestione della Previdenza di cui al presente regolamento dei conti individuali già accantonati presso Casse di Previdenza preesistenti al 1° luglio 1937 delle quali venga deciso l'assorbimento.

Art. 19. — Come previsto all'art. 1, il presente regolamento non si applica nei confronti di quegli impiegati che fanno già parte di Casse di Previdenza, istituite per disposizioni di legge o di regolari contratti collettivi, o autorizzate dalle Confederazioni stipulanti a proseguire la loro attività, mediante appositi regolamenti, o che godano di un miglior trattamento previdenziale, anche sotto forma di polizze di assicurazione, di rendita vitalizia ecc., accertato e riconosciuto dalle Confederazioni stipulanti.

In tutti i casi in cui sia consentito dai regolamenti vigenti, verificandosi il passaggio di un impiegato da una azienda, che trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non sia tenuta all'applicazione del presente regolamento ad un'altra azienda sottoposta alla disciplina del regolamento stesso, quando gli accantonamenti siano effettuati in appositi conti individuali o comunque riferiti personalmente all'impiegato, sarà provveduto al passaggio dell'ammontare del conto individuale all'Istituto gestore.

In caso di passaggio inverso sarà provveduto al trasferimento dell'ammontare del conto individuale dall'Istituto gestore alla cassa di nuova destinazione, riconosciuta ai sensi del presente articolo.

In caso di liquidazione di Casse di Previdenza preesistenti, la liquidazione avverrà secondo le norme previste dagli Statuti delle singole Casse o secondo le modalità stabilite dalle due Confederazioni stipulanti.

Quando l'impiegato cessi di essere soggetto al contratto nazionale 5 agosto 1937, la Commissione Centrale potrà, caso per caso, disporre il passaggio delle somme esistenti al suo conto individuale, alle forme di previdenza eventualmente esistenti anche per la nuova attività esercitata al di fuori del settore industriale. Qualora l'impiegato, per l'attività precedentemente esercitata anche in settori diversi da quello industriale, abbia fruito di un trattamento previdenziale, la Commissione Centrale potrà autorizzare l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a ricevere l'ammontare degli accantonamenti esistenti presso l'istituzione previdenziale, cui l'impiegato apparteneva in precedenza, ove i regolamenti di questa prevedano tale passaggio.

Art. 20. — Gli incarichi di cui agli articoli 11 e 14 sono gratuiti.

Art. 21. — Il presente regolamento ha la decorrenza dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del

Regno ed avrà la durata del contratto nazionale 5 agosto 1937, di cui seguirà le sorti.

Ai sensi dell'art. 19, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Confederazioni prenderanno in esame, caso per caso, in base ai criteri stabiliti nelle norme transitorie a suo tempo concordate, la situazione delle aziende presso le quali esistevano al 1° luglio 1937 trattamenti previdenziali che le aziende medesime hanno continuato a termine delle citate norme transitorie.

Art. 22. — Le Confederazioni provvederanno alla pubblicazione della raccolta delle disposizioni relative alla Previdenza degli Impiegati dell'Industria ed alla loro distribuzione agli interessati per tramite delle aziende.

Per la Confederazione Fascista degli Industriali: P. PIRELLI. — Per la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria: T. CIANNETTI.

CONTRATTO COLLETTIVO PER LA MODIFICA DELL'ART. 25 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA

(Pubblicato per estratto nella «Gazzetta Ufficiale» del 30 ottobre 1939-XVIII, n. 253, Parte Seconda, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fasc. 213, 31 ottobre 1939-XVIII, E. F. - allegato n. 1723).

In Roma addì 8 settembre 1939-XVII, tra la **Confederazione Fascista degli Industriali**, rappresentata per delega del suo Presidente dal Direttore Prof. Giovanni Balella, assistito dal Capo dei Servizi del Lavoro Avv. Rosario Toscani, e la **Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria**, rappresentata dal Presidente Cons. Naz. Pietro Capoferri, assistito dal Direttore dei Servizi Corporativi ed Assistenziali Dr. Vincenzo Caruso, dal Dr. Emilio Papasogli, Capo del Servizio Mutualità ed Assistenza e dall'Avv. Edmondo Romano; con l'intervento della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. Vincenzo Buronzo; sentite la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli e la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Trasporto; in relazione alla norma contenuta nell'art.

30 del R. D. 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939-XVII n. 1272 e alle istruzioni impartite, in base all'articolo stesso, dal Ministero delle Corporazioni, si conviene quanto appresso:

Art. 1. — Nei confronti degli impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia i contributi a carico del datore di lavoro e dell'impiegato per il trattamento di previdenza di cui all'art. 25 del contratto nazionale impiegati dell'industria 5 agosto 1937 (pubbl. nel supp. del *Boll. Uff.* del Ministero delle Corporazioni 5 settembre 1937-XV, Fasc. 260, All. 1203) sono ridotti rispettivamente alla misura dell'1% sulla retribuzione.

Art. 2. — Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° maggio 1939-XVII ed avrà la stessa durata del contratto collettivo citato all'art. 1, di cui forma parte integrante.

Per la Confederazione Fascista degli Industriali: G. BALELLA. — Per la Confederazione Fascista Lavoratori Industria: PIETRO CAPOFERRI. — Per la Federazione Nazionale Fascista Artigiani: V. BURONZO.

CONTRATTO COLLETTIVO PER LA ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

(Pubblicato per estratto nella « Gazz. Uff. » del 12 settembre 1939-XVII, n. 213 - Parte Sec., e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fasc. 210, 15 settembre 1939-XVII, E. F. - allegato n. 1692).

In Roma, addì 20 luglio 1939-XVII tra la **Confederazione Fascista degli Industriali**, rappresentata per delega del Presidente dal Vice Presidente Cons. Naz. Dr. Piero Pirelli, assistito dal Direttore Prof. Giovanni Balella e dal Capo dei Servizi del Lavoro Avv. Rosario Toscani; e la **Confederazione Fascista dei Lavoratori della Industria**, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. Tullio Cianetti, assistito dal Vice Presidente Cons. Naz. Amilcare De Ambris, dal Direttore dei Servizi Sindacali Dr. Nicolò Finocchiaro e dal Dr. Emidio Persico; con l'intervento della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, rappresentata dal suo Presidente Cons.

Naz. Vincenzo Buronzo; sentite la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro, la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli e la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di trasporti, si conviene quanto appresso:

Art. 1. — In relazione agli artt. 1 e 3 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937-XV per gli impiegati dell'industria sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico, disciplinato dalle norme che seguono, le eventuali divergenze relative alla appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle categorie di cui al detto contratto collettivo di lavoro. Il Collegio Tecnico è altresì competente ad esaminare le eventuali divergenze relative alla attribuzione della qualifica impiegatizia.

Art. 2. — Il Collegio Tecnico è composto in ogni provincia di un rappresentante per ciascuna delle Unioni Provinciali degli industriali e dei Lavoratori interessate, ed è presieduto da un Ispettore Corporativo designato dal Capo Circolo competente.

Art. 3. — L'intervento del Collegio Tecnico sarà richiesto dalle organizzazioni territoriali competenti (Unioni Provinciali, Sindacali Interprovinciali, Sindacati Provinciali, ecc.).

Art. 4. — Comparsa le parti avanti al Collegio Tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad un equo componimento.

Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.

Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico dovrà, in apposito verbale, sottoscritto dai Membri del Collegio stesso, formulare sempre il proprio parere indicando la categoria o la qualifica da assegnarsi all'interessato e i motivi che hanno determinato detta assegnazione.

Il Collegio Tecnico ha facoltà di procedere a quei sopralluoghi ed a quegli accertamenti che si rendessero opportuni.

In ogni caso il Collegio Tecnico rilascerà copia autenticata del verbale a richiesta degli interessati.

Art. 5. — Le parti sono concordi nel riconoscere che l'esperimento del tentativo di componimento che ha luogo al

sensi del precedente art. 4 assorbe, a tutti gli effetti, quello stabilito dall'art. 5 del R. D. 21 maggio 1934-XII, n. 1073, come presupposto dell'azione giudiziaria.

Art. 6. — Il presente contratto entra in vigore dalla data della sua stipulazione (20 luglio 1939) e costituisce parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati dell'Industria, stipulato il 5 agosto 1937-XV, pubblicato il 5 settembre 1937-XV sul supplemento del *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni (fascicolo 160, allegato 1203), ed avrà la durata del Contratto medesimo.

Per la Confederazione Fascista degli Industriali: P. PIRELLI — Per la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria: T. CIANNETTI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE RELATIVO ALLE MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA INDENNITA' DI LICENZIAMENTO ALLE IMPIEGATE ED OPE- RAIE CHE SI DIMETTONO PER CONTRARRE MATRIMONIO

(Pubblicato per estratto nella « Gazzetta Ufficiale » del 13 gennaio 1940-XVIII, n. 10, Parte Seconda, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fasc. 218, 15 gennaio 1940-XVIII, E. F. - allegato n. 1788).

L'anno 1939-XVII il giorno 16 del mese di ottobre in Roma, tra la **Confederazione Fascista degli Industriali**, rappresentata per delega del Presidente dal Direttore Prof. Giovanni Balella, assistito dal Capo dei Servizi del Lavoro Avv. Rosario Toscani e dal Dr. Amedeo Zanchi, sentite le Federazioni Nazionali Fasciste delle Cooperative di Produzione e Lavoro, per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli e di Trasporto, e la **Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria**, rappresentata dal suo Presidente Cons. Naz. Pietro Capoferri, assistito dal Direttore dei Servizi Sindacali, Dr. Nicolò Finocchiaro e da Mario P. Bertini, con l'intervento della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, rappresentata per delega del Presidente Cons. Naz. Vincenzo Buronzo dal Direttore Ing. Giovanni Sepe Quarta, premesso che a termini dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937-XV per gli impiegati dell'industria (pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni n. 160 del 5 settembre 1937) e dell'art. 3 del contratto collettivo 5 luglio 1938-XVI contenente provvidenze di carattere demo-

grafico a favore dei lavoratori dell'industria (pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni n. 195 del 31 gennaio 1939) alla impiegata od alla operaia che si dimette per contrarre matrimonio, viene concesso un compenso equivalente alla indennità di licenziamento.

Si conviene che tale concessione sia regolata dalle norme che seguono, convenute ad integrazione dei predetti contratti:

Art. 1. — Il pagamento del compenso di cui sopra sarà effettuato dal datore di lavoro all'atto della esibizione del certificato di matrimonio che deve essere avvenuto entro sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 2. — Nel caso in cui l'operaia o l'impiegata esibisca all'atto delle dimissioni il certificato di seguite pubblicazioni o di dispensa da esse, il pagamento del compenso varrà anticipato al momento della risoluzione del rapporto, fermo restando l'obbligo della lavoratrice di esibire il certificato di avvenuto matrimonio entro i termini di cui all'art. 1.

Art. 3. — Il presente contratto ha decorrenza dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed avrà la medesima durata dei contratti collettivi di cui è ad integrazione.

Per la Confederazione Fascista degli Industriali: G. BALELLA — Per la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria: P. CAPOFERRI.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GL'IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA (Modifica art. 7)

(Pubblicato per estratto nella « Gazzetta Ufficiale » del 27 giugno 1940-XVIII, n. 150, Parte Seconda, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fasc. 230, 30 giugno 1940-XVIII, E. F. - allegato n. 1956).

In Roma, addì 28 ottobre 1939-XVII, tra la **Confederazione Fascista degli Industriali**, rappresentata per delega del suo Presidente dal Direttore Prof. Giovanni Balella, assistito dal Capo dei Servizi del Lavoro Avv. Rosario Toscani, e dall'Avv. Vito Ficarelli e la **Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria**, rappresentata dal Presidente Cons. Naz. Pietro Capoferri, assistito dal Direttore dei Servizi Sindacali

Avv. Erasmo Perani e dall'Avv. Edmondo Romano, con l'intervento della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, rappresentata per delega del suo Presidente dal Direttore Ing. Giovanni Sepe Quarta, sentite la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli e la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Trasporto, si conviene quanto appresso:

Art. 1. — Sono estesi agli ex combattenti, ai mutilati e ai decorati delle operazioni belliche in Spagna i benefici di cui all'art. 7 del contratto nazionale collettivo di lavoro per gli impiegati dell'industria 5 agosto 1937, (pubbl. nel suppl. del *Boll. Uff.* Ministero Corporazioni 5 settembre 1937-XV, fasc. 160, all. 1203), con le stesse modalità ivi previste.

Agli effetti del comma precedente si intendono ex combattenti coloro che abbiano un minimo di permanenza in Spagna di quattro mesi presso reparti mobilitati.

Art. 2. — Il presente contratto avrà decorrenza dalla data della sua pubblicazione ed avrà la stessa scadenza del contratto collettivo citato all'art. 1, di cui forma parte integrante.

Per la Confederazione Fascista degli Industriali: G. BALELLA. — Per la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria: P. CAPOFERRI. — Per la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani: G. SEPE QUARTA.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER L'AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI AGLI IMPIEGATI
DELL'INDUSTRIA**

(Pubblicato per estratto nella « Gazzetta Ufficiale » del 26 giugno 1940-XVIII, n. 149, Parte Seconda, e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro, fasc. 230-bis, 30 giugno 1940-XVIII, E. F. - allegato n. 1960).

Addì 21 marzo 1940-XVIII, in Roma, tra la **Confederazione Fascista degli Industriali**, rappresentata per delega del Presidente dal Vice Presidente Cons. naz. dott. Piero Pirelli, assistito dal Direttore prof. Giovanni Balella e dal Capo dei Servizi del lavoro avv. Rosario Toscani; con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli Artigiani, rappresen-

tata dal Presidente Cons. naz. Piero Gazzotti; sentite le Federazioni nazionali fasciste delle Cooperative di Produzione e lavoro, Trasformazione dei prodotti agricoli e Trasporto; e la **Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria**, rappresentata dal Presidente Cons. naz. Pietro Capoferri, assistito dal Direttore dei Servizi Sindacali avv. Erasmo Perani, da Mario Bertini e dall'Avv. Edmondo Romano, in conformità della mozione approvata dal Comitato Corporativo Centrale il 9 marzo 1940-XVIII, si è stipulato il presente contratto collettivo da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative del Regno, regolati col contratto nazionale di lavoro per gli impiegati dell'industria del 5 agosto 1937-XV.

Art. 1. — I minimi di stipendio fissati nei contratti provinciali integrativi del contratto nazionale predetto, le retribuzioni di fatto nonchè tutti gli altri elementi della retribuzione contrattuale e di fatto non espressi in misura percentuale sullo stipendio, sono aumentati nella misura del:

15%	per la III Categoria
12%	» » II »
10%	» » I »

Art. 2. — Per le retribuzioni mensili superiori alle Lire 3.000 gli aumenti di cui all'articolo precedente saranno applicati limitatamente alle L. 3.000.

Art. 3. — Per gli impiegati retribuiti in tutto o in parte a provvigione gli aumenti di cui al presente contratto saranno calcolati sulla retribuzione media globale mensile, riferita al periodo 1° gennaio 1939-XVII - 31 dicembre 1939 oppure al periodo di servizio compiuto quando il rapporto di lavoro sia iniziato dopo il primo gennaio 1939-XVII, col massimo di un anno.

Le quote di aumento così determinate verranno aggiunte alla parte fissa della retribuzione e con essa consolidate, ferme restando le provvigioni attualmente corrisposte.

Ugualmente per coloro che siano retribuiti soltanto a provvigioni, l'aumento sarà calcolato come sopra venendo esso a costituire la parte fissa in aggiunta alle provvigioni.

Art. 4. — Le Unioni provinciali provvederanno all'aggiornamento degli elementi economici dei contratti integrativi provinciali e alla pubblicazione dei relativi verbali.

Le cifre risultanti dal calcolo aritmetico verranno arrotondate a 5 centesimi a favore degli impiegati.

Art. 5. — Il presente contratto entra in vigore dal 25 marzo 1940-XVIII.

Per il periodo dal 25 al 31 marzo 1940-XVIII gli aumenti di cui agli articoli precedenti saranno applicati sui 7/30 (sette trentesimi) del solo stipendio fisso mensile, e ciò ai soli fini di evitare difficoltà contabili.

**CONTRATTO COLLETTIVO PER LA MODIFICA DEI
COMMA 5 E 9 DELL'ART. 8 DEL CONTRATTO NAZIONALE
PER GL'IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA**

(in corso di pubblicazione)

In Roma, addì 1° luglio 1941-XIX

tra

la **CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI**, rappresentata per delega del Presidente Conte Giuseppe Volpi di Misurata dal Direttore Prof. Giovanni Balella, assistito dal Capo dei Servizi del Lavoro Avv. Rosario Tostani, e dall'Avv. Vito Ficarelli,

e

la **CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA**, rappresentata dal Presidente Cons. Naz. Pietro Capoferri assistito dall'Avv. Erasmo Perani, dall'Avv. Edmondo Romano e Mario B. Bertini, riconosciuta la opportunità di modificare le norme contenute nei comma 5 e 9 dell'articolo 8 del contratto collettivo nazionale per gli impiegati dell'industria del 5 agosto 1937 per quanto riguarda rispettivamente il trattamento per il lavoro festivo e quello per il lavoro notturno in turni periodici, si è concordato quanto appresso:

Art. 1. — Il 5° comma dell'art. 8 del contratto nazionale sopra richiamato è sostituito dai seguenti:

« Il lavoro notturno sarà compensato con la percentuale di maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno compensate con la retribuzione oraria aumentata del 50% ».

Art. 2. — Al 9° comma è aggiunto il seguente periodo:
« Ove i contratti integrativi provinciali stabiliscano una per-

centuale di maggiorazione, detta percentuale sarà calcolata sul minimo di stipendio fissato nei contratti stessi per la categoria cui l'impiegato appartiene ».

Art. 3. — Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello dell'officina le percentuali di maggiorazione di cui all'art. 1 saranno quelle stabilite nel contratto interconfederale 8 novembre 1939 e ciò limitatamente alla durata del contratto stesso.

Art. 4. — Il presente contratto avrà applicazione per quanto riguarda l'art. 1 dal 23 marzo 1941-XIX e per quanto riguarda l'art. 2 dal 1° giugno 1941-XIX.

Per la Confederazione Fascista degli Industriali: P. PIRELLI. —
Per la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria: P. CAPOFERRI.

FINITO DI STAMPARE IL 24-9-1941-XIX
TIP. F. GARRONI - VIA SICILIA, 24 - ROMA



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellocontratto.it



0a|0(aae0\} da^
0[& { ^} d A|^cæf /aa [|æ^à^|æ[} dææ a } ^fa